ACCORDO SINDACALE PER LA REVISIONE DEI PREMI FIAT:

- PREMIO DI PRODUZIONE FIAT
- PREMIO SEMESTRALE DI AZIENDA

Addì 18 marzo 1965 in Torino, tra l'Unione Industriale in rappresentanza della S.p.Az. FIAT e le Organizzazioni Sindacali F.I.M. - F.I.O.M. - U.I.L.M.,

- tenuta presente la disdetta degli accordi 3/10/1962 e 7/6/1963 effettuata a suo tempo dalle 00.SS. dei lavoratori;
- riconosciuta l'opportunità di richiamare in vigore la regolamentazione dei premi variabili collegati ad elementi obiettivi, con le modifiche ed innovazioni concordate nelle trattative di rinnovo svolte tra le parti secondo le norme per la contrattazione a livello aziendale stabilite dall'art. 3 della Parte Quarta del C.C.N.L. per l'Industria privata metalmeccanica del 17/2/1963 si prende e si dà atto di quanto segue:

PREMESSA

Il premio di produzione FIAT è istituito allo scopo di attuare la partecipazione dei lavoratori all'andamento della produttività dello Stabilimento di appartenenza e dell'azienda con un sistema collegato direttamente ed automaticamente con le variazioni della produttività stessa, determinata secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA

TITOLO I

Premio di produzione di stabilimento

Ar<u>t. 1</u>

Il premio di produzione di Stabilimento è indipendente per ogni Sezione. Esso viene corrisposto in misura oraria e liquidato mensilmente per tutte le ore retribuite per contratto o accordo sindacale.

Art. 2

Il premio di produzione di Stabilimento viene conteggiato sulla base delle variazioni di appositi indici di produttività determinati per ciascuna Sezione secondo criteri di cui agli articoli. seguenti ed in applicazione della seguente formula fondamentale:

produzione finale effettuata i = ----- x 100 ore totali di presenza retribuite dalla mano d'opera

Sono esclusi da ogni computo - per la determinazione degli indici di produttività - i primi 6 giorni feriali del mese di gennaio e gli ultimi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno nonché i periodi a chiusura degli Stabilimenti per ferie collettive.

NOTA A VERBALE

Il calcolo della formula - normalmente effettuato a periodi mensili - viene effettuato a periodi plurimensili nelle seguenti sezioni:

- Direzione Ricambi = ultimi due mesi

- Sez. Metalli, Off. Cameri = ultimi tre mesi

- Sezione Grandi Motori = ultimi quattro mesi

- Sez. Avigliana, Mot. Avio, Velivoli, Caselle = ultimi sei mesi
- Sezione Produzione Ausiliarie = ultimi dodici mesi

= ultimi dodici mesi

Art. 3

Allo scopo di adottare criteri omogenei ed unitari per la misura della produzione finale il calcolo della quantità prodotta in ciascuna Sezione viene effettuato cori le seguenti modalità:

- a) per ogni tipo di prodotto o per ogni unità di peso o di conto di produzione omogenea vengono utilizzati in ciascuna Sezione (ai soli fini ed effetti del calcolo dell'indice di produttività) i tempi di riferimento in atto, corrispondenti alle ore complessive per ciascun gruppo di produzione inerenti alle solo operazioni eseguite nella Sezione stessa;
- b) nei casi di introduzione di nuovi tipi o qualità di prodotto o di sostituzione di un tipo di unità complessa con un nuovo modello similare ovvero di sostanziali variazioni del processo produttivo o di mezzi di produzione di rilevante importanza, il tempo di riferimento allo scopo di conservare ai lavoratori i benefici di produttività già realizzati sarà corrispondente alle ore complessive previste a fine avviamento dai preventivi di lavorazione (fermi restando i criteri di calcolo dei tempi di riferimento notificati alle Organizzazioni Sindacali come da art. 2, accordo 3 ottobre 1962), con il applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'incremento percentuale di produttività verificatosi nello Stabilimento dalla data di decorrenza iniziale dei tempi di riferimento in corso di applicazione fino al momento della sostituzione o dell'introduzione del nuovo tipo o qualità di prodotto ovvero dei nuovi mezzi o processi produttivi;
- c) la quantità di produzione finale effettuata in ciascun mese (o in ciascun periodo eventualmente superiore) in ciascuna Sezione risulta dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero delle unità prodotte per ogni tipo ovvero il numero di unità di peso o unità di conto prodotte per ogni gruppo di produzione omogenea per il corrispondente tempo di riferimento attribuito come ai precedenti paragrafi a) e b);

Chiarimento a verbale

Per l'applicazione del comma b) vale la data del 31 ottobre 1959 come decorrenza iniziale dei tempi di riferimento, anche per i tipi di prodotto introdotti antecedentemente a tale data.

Art. 4

I tempi di riferimento resteranno fissi (ai soli effetti del calcolo dell'indice del Premio di produzione di Stabilimento), anche quando variati i tempi effettivi, ad eccezione dei casi previsti ai seguenti paragrafi:

- a) nel caso di passaggio all'esterno della Sezione della lavorazione di particolari o di complessi o di determinati gruppi di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di produzione verrà proporzionalmente diminuito, in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni trasferiti all'esterno;
- b) nel caso di introduzione di nuove lavorazioni, i tempi di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessata saranno del pari proporzionalmente aumentati in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni introdotti;
- c) nei casi previsti e regolati dal precedente articolo, lettera b).

Art. 5

Nei casi di avviamenti di nuovi tipi di prodotto - che non si riferiscono a singole lavorazioni o singoli impianti, ma che investono in misura notevole l'organizzazione dello stabilimento - per i quali non sia possibile stabilire

preventivamente il tempo di riferimento, l'indice di produttività per il calcolo del Premio di produzione di Stabilimento potrà essere determinato con i seguenti criteri:

- a) la quantità di produzione effettuata verrà calcolata secondo le norme di cui al precedente art. 3, lett. c), al netto della produzione del tipo o dei tipi di avviamento;
- b) correlativamente le ore totali di presenza della mano d'opera verranno considerate al netto delle ore di presenza complessivamente impiegate nelle suddette lavorazioni in avviamento.

Art. 6

I livelli e gli andamenti del Premio di produzione di Stabilimento per gli operai delle sezioni Fiat sono fissati dal grafico A) allegato al presente accordo.

Art. 7

Il premio di produzione di stabilimento per gli operai della Sede Centrale e degli enti della S.p.A. FIAT di Torino non espressamente indicati nel grafico allegato, viene corrisposto secondo i livelli risultanti dalla media ponderale dei premi percepiti dagli operai delle altre sezioni FIAT di Torino e Provincia.

Chiarimento a verbale

Per gli operai della Filiale FIAT di Torino vengono applicate le norme dell'accordo per il premio di produzione dei lavoratori dipendenti nelle Filiali FIAT.

TITOLO II

PREMIO DI PRODUZIONE SEMESTRALE DI AZIENDA

Art. 8

Ogni mese viene calcolato il livello medio ponderale degli scatti centesimali corrispondenti agli indici di produttività determinati per tutti gli Stabilimenti indicati nel grafico del premio di produzione di stabilimento.

L'indice medio ponderale determinato ai sensi del comma precedente viene utilizzato per determinare mensilmente una quota aggiuntiva del premio di produzione di stabilimento da liquidare in misura uniforme agli operai dipendenti dalla Società in unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sotto la denominazione di "Premio di produzione semestrale d'Azienda", secondo le norme seguenti:

- a) i livelli e l'andamento della quota oraria corrispondenti alle variazioni dell'indice medio ponderale sono determinati dal grafico allegato D), tracciato ed andamento per tutti i dipendenti della Società;
- b) l'importo del premio per ogni periodo di paga mensile si ottiene moltiplicando la quota oraria risultante ai sensi del comma a) per il numero di ore retribuite (ore di lavoro + ore di festività + ore di ferie + ore di congedo matrimoniale + ore di gratifica natalizia) in ciascun mese a ciascun operaio;
- c) l'importo del premio da liquidare a fine semestre a ciascun operaio si ottiene con la sommatoria degli importi mensili relativi al semestre considerato calcolati ai sensi del comma b).

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro verrà liquidato con le altre spettanze anche il rateo di premio maturato fino alla data di cessazione del rapporto; l'indennità di anzianità verrà calcolata tenendo conto anche degli importi del Premio di produzione semestrale d'azienda.

I dati relativi al calcolo delle medie ponderali degli scatti centesimali e dei corrispondenti livelli del premio verranno comunicati mensilmente ai Rappresentanti della Delegazione Centrale delle Commissioni Interne designati dalle correnti rappresentate nella delegazione.

Chiarimento a verbale

Le ore di lavoro, agli effetti del comma b), verranno determinate conteggiando le ore lavorate entro il limite di 44 ore settimanali (o di 44 ore medie

settimanali, nei casi di orari ufficiali determinati su cicli plurisettimanali) con l'esclusione da ogni computo dei primi 6 giorni feriali del mese di gennaio e degli ultimi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno nonché dei giorni di lavoro compiuti nei periodi di chiusura per ferie collettive non compensati da corrispondenti giorni di ferie goduti in altro periodo.

La quota oraria del premio è in ogni caso esclusa dal campo di applicazione delle varie aliquote percentuali di maggiorazione previste dal contratto nazionale di lavoro e dagli altri accordi sindacali.

Art.

Il pagamento degli importi semestrali ha luogo con la liquidazione delle competenze dei mesi di giugno e di dicembre.

Il conteggio del premio per ogni periodo di paga mensile viene effettuato moltiplicando il numero di ore retribuite nel mese (come previsto alla lettera b) dell'articolo precedente) per la quota oraria corrispondente al livello dell'indice medio ponderale calcolato per il mese procedente.

Le quote orarie corrispondenti alla gratifica natalizia sono ripartite nei due pagamenti semestrali nella misura di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio maturato.

PARTE SECONDA

Art. 1

Per gli appartenenti alla categoria speciale si intendono riportate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della parte terza (impiegati).

I livelli e gli andamenti del Premio di produzione di Stabilimento per gli appartenenti alla categoria speciale delle Sezioni FIAT sono fissati dal grafico B) allegato al presente accordo.

PARTE TERZA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

TITOLO I

PREMIO DI PRODUZIONE DI STABILIMENTO

Art. 1

Il premio di produzione di Stabilimento è indipendente per ogni Sezione e viene liquidato a fine mese in relazione all'indice di produttività determinato per lo Stabilimento nel mese precedente ed alle presenze al lavoro dell'impiegato nel mese precedente.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio il premio di produzione di Stabilimento viene corrisposto agli impiegati in misura intera od in misura ridotta nei modi e nei termini previsti per gli stipendi dalle norma contrattuali che regolano gli istituti suddetti.

Nei casi di permessi concessi dalla Direzione con corresponsione della retribuzione, il premio di produzione di Stabilimento viene analogamente liquidato all'impiegato in misura intera.

Art. 2

Il premio di produzione viene conteggiato sulla base delle variazioni di appositi indici di produttività determinati per ciascuna Sezione secondo i criteri di massima di cui agli articoli seguenti ed in applicazione della seguente formula fondamentale:

produzione finale effettuata

i = ----- x 100 ore totali di presenza della mano d'opera + ore totali di presenza degli impiegati

Sono esclusi da ogni computo - per la determinazione degli indici di produttività - i primi 6 giorni feriali del mese di gennaio e gli ultimi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno nonché i periodi di chiusura degli Stabilimenti per ferie collettive.

Art. 3

Il calcolo della quantità di produzione finale effettuata in ciascuna Sezione è eseguito con le modalità previste per il premio di produzione di Stabilimento per gli operai.

Art. 4

Per la determinazione delle scale dei coefficienti per ciascuna Sezione devono essere assunti i medesimi rapporti stabiliti per il premio di produzione di Stabilimento per gli operai.

Art. 5

I livelli e gli andamenti del premio di produzione di Stabilimento per gli impiegati delle Sezioni FIAT sono fissati dal grafico C) e dalla tabella C/1 allegati al presente accordo.

Art. 6

Il premio di produzione di Stabilimento per gli impiegati della Sede Centrale e degli Enti della S.p.Az. FIAT di Torino non espressamente indicati nel grafico allegato, viene corrisposto secondo i livelli risultanti dalla media ponderale dei premi percepiti dagli impiegati delle altre Sezioni FIAT di Torino e provincia.

Chiarimento a verbale

Per gli impiegati della Filiale FIAT di Torino vengono applicate le norme dell'accordo per il premio di produzione di Stabilimento dei lavoratori dipendenti delle Filiali FIAT.

TITOLO II

PREMIO DI PRODUZIONE SEMESTRALE D'AZIENDA

Art. 7

Ogni mese viene determinato - moltiplicando per 188 la quota oraria risultante per gli operai - il livello dell'importo mensile di premio per i dipendenti impiegati. Tale importo mensile viene computato individualmente - nei casi di assenze - nei modi e nei termini contrattualmente previsti per lo stipendio e viene escluso da qualsiasi computo relativo ai compensi stabiliti per il lavoro oltre l'orario normale.

Il pagamento degli importi di premio agli impiegati ha luogo ogni semestre alla prima scadenza mensile immediatamente successiva alla data di pagamento agli operai.

L'importo relativo alla tredicesima mensilità è ripartito nei due pagamenti semestrali nella misura di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio maturato.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI - CATEGORIE SPECIALI - IMPIEGATI

<u>Art.</u> 1

Gli indici mensili di produttività di ciascuna Sezione, i relativi dati di calcolo, le variazioni intervenute nei tempi di riferimento e le neutralizzazioni per avviamenti in corso, vengono comunicate dalla Direzione alla Commissione Interna in apposita riunione congiunta da convocarsi entro la prima decade del mese successivo.

La Commissione Interna - in relazione ai compiti ad essa derivati dalle Organizzazioni Sindacali, competenti - potrà procedere alla verifica dalla Direzio-

ne, nella stessa riunione od in altre riunioni da tenersi entro i cinque giorni successivi.

La Direzione custodirà la raccolta degli atti, vistati dalla Commissione Interna, contenenti i dati di calcolo mensile degli indici di produttività e ne consentirà la consultazione ai membri della Commissione Interna per ulteriori eventuali controlli, su semplice richiesta verbale.

Per eventuali reclami o controversie sull'applicazione del presente accordo si osserva il disposto dell'Art. 12 della Parte Quarta del C.C.N.L. 17/2/1963.

Art. 2

In ogni Sezione la Direzione notificherà mediante affissione i risultati del premio di produzione di Stabilimento in modo da renderne edotti i lavoratori prima della liquidazione mensile.

Art. 3

Con la regolamentazione del premio di produzione semestrale d'Azienda si è inteso attuare una diretta partecipazione dei lavoratori della Società all'andamento complessivo dell'Azienda e, pertanto, il relativo trattamento non potrà essere cumulabile con qualsiasi forma di partecipazione agli utili o con altri trattamenti aventi analogo scopo - comunque disposti - venendone sostanzialmente già realizzati, in forma alternativa, benefici corrispondenti per i lavoratori stessi.

Art. 4

Il presente accordo decorre dal 1º marzo 1965 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1966: esso sarà rinnovabile di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata R.R.


A tutti gli operai, intermedi ed impiegati in servizio negli Stabili menti ed Enti di produzione della S.p.Az. FIAT alla data della stipulazione del presente accordo verrà erogata la somma "una tantum" di £ 2000 (duemila) a transazione delle questioni relative al passato.


- p. l'Unione Industriale di Torino p. la Federazione Ital. Metalmeccanici (Baro)
 - (Cavazzuti)
 - p. la Direzione Fiat (Garino)
- p. la Federazione Imp. Op. Metallurgici (Pace)
- p. l'Unione Ital. Lav. Metallurgici (Perrone)


Allegati

TABELLE

Grafico A) Premio di produzione di Stabilimento Operai. (tabella aggiornata con decorrenza dal 1/7/1968) Grafico B) Premio di produzione di Stabilimento Cat. Speciale. Grafico C) Premio di produzione di Stabilimento Impiegati Tabella C/1) Premio di produzione di Stabilimento Impiegati 1º Cat. Premio di produzione semestrale d'Azienda. Grafico D) (tabella aggiornata con decorrenza dal 1/7/1968)







FIAT Tabella C/1

PREMIO DI PRODUZIONE DI STABILIMENTO - IMPIEGATI

Tabella convenzionale per Impiegati di 1^ Categoria


SEZIONI	Lire mensili				
	Capi	Altri			
- Torino e provincia	23.500	26.000			
- Firenze	23.000	25.500			
- Cameri, Marina di Pisa	27.500	25.000			
- Napoli	27.000	24.500			
- Modena	26.500	24.000			

PREMIO DI PRODUZIONE SEMESTRALE L'AZIENDA

Omfico D

Scatti centesimali

F I A T



FIAT	Ī	PREMIO DI PRODUZIONE SEMESTRALE D'AZIENDA					
Scatti	Quota Oraria £.	Scatti	Quota Oraria £.	Scatti	Quota Oraria £.	Scatti	Quota Oraria £.
170	18,00	203	20,475	236	22,95	269	25,86
171	18,075	204	20,55	237	23,025	270	25,98
172	I8,15	205	20,625	238	23,10	271	26,10
173	18,225	206	20,70	239	23,175	272	26,23
174	18,30	207	20,775	240	23,25	273	26,35
175	18,375	208	20,85	241	23,325	274	26,47
176	18,45	209	20,925	242	23,40	275	26,60
177	18,525	210	21,00	243	23,475	276	26,72
178	18,60	211	21,075	244	23,55	277	26,84
179	18,675	212	21,15	245	23,625	278	26,97
180	18,75	213	21,225	246	23,70	279	27,09
181	18,825	214	21,30	247	23,775	280	27,21
182	18,90	215	21,375	248	23,85	281	27,34
183	18,975	216	21,45	249	23,925	282	27,46
184	19,05	217	21,525	250	24,00	283	27,58
185	19,125	218	21,60	251	24,075	284	27,71
186	19,20	219	21,675	252	24,15	285	27,83
187	19,275	220	21,75	253	24,225	286	27,95
188	19,35	221	21,625	254	24,30	287	28,08
189	19,425	222	21,90	255	24,375	288	28,20
190	19,50	223	21,975	256	24,45	269	28,32
191	19,575	224	22,05	257	24,525	290	28,45
192	19,65	225	22,125	258	24,60	291	28,57
193	19,725	226	22,20	259	24,675	292	28,69
194	19,80	227	22,275	260	24,75	293	28,82
195	19,875	228	22,35	261	24,87	294	28,94
196	19,95	229	22,425	262	24,99	295	29,06
197	20,025	230	22,50	263	25,12	296	29,19
198	20,10	231	22,575	264	25,24	297	29,31
199	20,175	232	22,65	265	25,36	298	29,43
200	20,25	233	22,725	266	25,49	293	29,56
201	20,325	234	22,80	267	25,61	300	29,68
202	20,40	235	22,875	268	25,73		

OGGETTO: S.p.Az. Fiat: accordo per il premio di produzione del 18 marzo 1965

Spett. li

Fim

Fiom

Uilm

In merito all'accordo in oggetto Vi confermiamo, a seguito di quanto dall'Azienda già verbalmente dichiarato ed a nome e per conto della stessa, che per la comunicazione dei dati di calcolo dell'indice di produttività continueranno ad essere osservate le modalità applicate nel passato nelle Sezioni Ferriere, Fonderie, Spa e Materiale Ferroviario.

Per tutte le altre Sezioni verrà esteso come base comune il sistema, finora osservato nella Sezione Automobili, di cui all'art. 1 della Parte quarta dell'accordo 18 marzo 1965; nelle Sezioni Motori Avio, Velivoli e Caselle i dati di calcolo degli indici verranno comunicati in termini globali riepilogativi.

Distinti saluti.